

REGOLAMENTO (CE) N. 169/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Le regole di concorrenza applicabili ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili costituiscono uno degli elementi della politica comune dei trasporti nonché della politica economica generale.

(3) Occorre che le regole di concorrenza per questi settori tengano conto degli aspetti peculiari dei trasporti.

(4) Nella misura in cui le regole di concorrenza per i trasporti derogano alle regole di concorrenza generali, è opportuno mettere le imprese in grado di sapere quale sia la regolamentazione da applicare in ciascun caso.

(5) Il regime di concorrenza per i trasporti dovrebbe applicarsi nella stessa misura al finanziamento e all'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto che possano essere utilizzati insieme da taluni gruppi di imprese, nonché a determinate operazioni degli ausiliari dei trasporti per i trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile.

(6) Per evitare che il commercio tra Stati membri venga pregiudicato e che sia falsata la concorrenza all'interno del mercato comune, occorre vietare, in linea di massima, per i suddetti tre modi di trasporto, gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'impresa e le pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, che potrebbero avere effetti del genere.

(7) Determinati tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore dei trasporti, che hanno soltanto per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, possono essere sottratti al divieto delle intese poiché contribuiscono a migliorare la produttività. In base all'esperienza acquisita e in seguito all'applicazione del presente regolamento, il Consiglio potrà essere indotto a modificare, su proposta della Commissione, l'elenco di questi tipi di accordi.

⁽¹⁾ GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 67.

⁽²⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 100.

⁽³⁾ GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I.

